

DELIBERA ASSEMBLEARE
MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici

Il giorno due del mese di maggio, alle ore 12,00

In Palermo, nella Via XX Settembre n.29

Avanti me Avv. Giacomo Sanfilippo, notaio in Bagheria, con studio nel Corso Umberto I n. 24, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Palermo, senza assistenza di testimoni a cui i comparenti, avendo i requisiti di legge, rinunciano d'accordo fra loro e con il mio consenso

SONO PRESENTI

- **Regione Siciliana** con sede in Palermo, Piazza Indipendenza 21, codice fiscale e P.IVA 80012000826, Ente Pubblico, in persona dell'Assessore Regionale della Famiglia - delle Politiche Sociali e del Lavoro, Prof. Andrea Piraino, nato a Ciminna il 13 ottobre 1946, elettivamente domiciliato per ragioni di carica in Palermo Via Trinacria n.34/36, munito dei poteri *Ex lege* Regionale n.19 del 16/12/2008;

- **Istituto Incremento Ippico per la Sicilia**, con sede in Catania via Vittorio Emanuele 508, Ente Pubblico di interesse regionale, costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959 n.1378, C.F. 00246050876, in persona della Dottoressa Daniela Lo Cascio, nata a Palermo il 12 giugno 1964, quale Commissario straordinario e legale rappresentante del superiore ente, elettivamente domiciliata presso la superiore sede, in forza dei poteri alla stessa spettanti ex D.P.R. N°131/Serv.1°/SG del 24 marzo 2011;

- On.le Prof. Egidio Ortisi, nato a Floridia il 6 aprile 1949, domiciliato per la carica in Priolo Via Ex S.S. 114 n 51, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, in forza dei poteri allo stesso spettanti ex D.P.R. 551/gab del 30/09/2010, della Associazione non riconosciuta denominata Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale Integrato, in breve

C.I.A.P.I., con sede in Priolo Gargallo (SR) - contrada Biggemi, ex S.S.114 n.51, P.IVA 01208300895, iscritto nel Registro delle Imprese di Siracusa, al n 115560 del 19/05/2000.

I comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica, io notaio sono certo,

P R E M E T T O N O


- la Regione Siciliana e l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia sono gli unici soci della Associazione non Riconosciuta denominata

**Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale
integrato, in breve**

C.I.A.P.I.

con sede in Priolo Gargallo (SR) - contrada Biggemi, ex

REG. TO A BAGHERIA
 Mod. 71 M
 AL N. 1226-11
 IL 25.05.2011



S.S.114 n.51, P.IVA 01208300895, CF 80001330895 iscritta nel Registro delle Imprese di Siracusa, al n 115560 del 19/05/2000, Associazione costituita inizialmente con atto del 30/09/1963 ricevuto dal notaio Carmelo Salibra di Siracusa Rep. N. 65302 (ivi reg.to in data 14/10/1963 al n. 9238);

- i detti soci hanno manifestato, l'intenzione di procedere alla modifica integrale dello statuto sociale;

MI DICHIARANO QUINDI CHE

- per la data odierna è stata regolarmente convocata l'Assemblea Straordinaria della Associazione avente il seguente Ordine del Giorno:

- **Approvazione modifiche Statuto del CIAPI di Priolo;**
- **varie ed eventuali;**

Quindi mi invitano a redigere in forma pubblica il relativo verbale

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

- assume la Presidenza, su designazione dei soci, il Prof. Andrea Piraino, il quale constata:

- che sono presenti tutti i soci;

- che per l'Organo Amministrativo è presente, il Prof. Egidio Ortisi, nella detta qualità;

- che non sono presenti componenti del **Collegio dei Revisori**

Il Presidente da atto pertanto che la presente assemblea è regolarmente convocata e legittimata a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, Il Presidente propone di modificare in modo integrale lo statuto sociale secondo il nuovo testo infra allegato che dichiara essere a conoscenza di tutti i soci, i quali ne hanno avuta previa visione

Il presidente da atto che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art.26 dello statuto sociale, ha espresso il proprio parere favorevole alle superiori modifiche.

Dopo breve discussione, la Assemblea con il voto unanime dei soci

DELIBERA

- di modificare in modo integrale lo statuto sociale secondo il nuovo testo di cui appresso.

Il Presidente quindi, in conseguenza delle superiori modifiche, mi consegna lo **statuto della Associazione** nella sua nuova versione aggiornata, che si allega a presente sotto la lettera **A**. L'assemblea infine dà, quindi, mandato al presidente di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modificazioni e variazioni che apparissero necessarie per il suo legale perfezionamento.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 13,20. Le parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ne ho dato lettura ai componenti che lo approvano e lo sot-

toscrivono con me notaio alle ore 13,20. Consta di due fogli scritti a macchina e di mio pugno completato per quattro pagine e sin qui della quinta.

F.to: Andrea Piraino - Egidio Ortisi - Daniela Lo Cascio - Giacomo Sanfilippo Notaio.

ALLEGATO "A" al n.18781 di Repertorio

S T A T U T O

Art. 1°) - E' costituita in Siracusa, una Associazione denominata Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato "C.I.A.P.I."

Art. 2°) - La sede dell'Associazione è in Priolo Gargallo - ex SS.114 n°51 (SR).

Art. 3°) - L'associazione opera al servizio della Regione siciliana ed agisce nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi, delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione Siciliana, attraverso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

Gli scopi istituzionali del C.I.A.P.I. sono:

- a) le attività educative, l'orientamento e la formazione professionale;
- b) la formazione professionale dei giovani destinati al lavoro;
- c) il perfezionamento e la riqualificazione dei lavoratori occupati o disoccupati;
- d) la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi aziendali;
- e) l'aggiornamento ed il perfezionamento degli insegnanti e degli istruttori;
- f) sviluppa un'azione tesa a promuovere e coordinare l'assorbimento degli elementi addestrati dal Centro nelle attività produttive;
- g) lo svolgimento di attività di aggiornamento, di riqualificazione o di formazione nei confronti di dipendenti pubblici;
- h) attività di supporto per lo studio e la realizzazione di iniziative e di interventi nei settori della istruzione e della formazione professionale, dell'orientamento e dell'informazione delle diverse tipologie di utenza, con particolare riferimento ai giovani soggetti all'obbligo di istruzione e formativo - anche in collaborazione con le strutture del sistema scolastico - dell'organizzazione del mercato del lavoro;
- i) lo sviluppo innovativo delle imprese, in particolare medie e piccole, tramite iniziative rivolte alla:
 - formazione sull'innovazione tecnologica;
 - progettazione d'interventi mirati e di assistenza tecnica;
 - diffusione delle informazioni;
- l) la promozione di interventi di inclusione sociale, rivolti a soggetti svantaggiati, di percorsi integrati di alfabetizzazione, informazione, preformazione e orientamento finalizzati



all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro o all'accesso a misure di politica attiva del lavoro;

m) tutte le attività rientranti nelle convenzioni da stipularsi con l'Agenzia Regionale per l'Impiego e la Formazione Professionale e con l'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 1990 n. 36.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il C.I.A.P.I. promuove e cura qualsiasi attività idonea ad assicurare i fini istituzionali, avvalendosi anche di sedi operative in Italia e all'estero.

E' escluso ogni fine di lucro.

Art. 4°) - Il C.I.A.P.I., per il conseguimento dei propri fini istituzionali, utilizza:

- aree, immobili, ed impianti fissi messi a disposizione dalla Regione Siciliana ai sensi della L. R. 6.3.76 n. 25, e di quanto altro la stessa Regione Siciliana vorrà concedere a mezzo di apposite concessioni e/o convenzioni;

- ogni altro strumento operativo che gli deriva, ad uso gratuito, dagli altri soci, o che acquisisce attraverso l'utilizzazione di disponibilità di bilancio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni acquisiti al patrimonio del C.I.A.P.I. ai sensi della L. R. 6.3.76 n. 25, con contributi ex L. R. 6.3.76 n. 24 o comunque soggetti a vincolo da parte della Regione Siciliana verranno acquisiti al patrimonio della stessa Regione, mentre, per l'attribuzione dei rimanenti beni si terrà conto dei contributi versati dai singoli associati.


Art.5°)- La Regione Siciliana - attraverso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro-Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - verifica la rispondenza della gestione dell'Ente agli indirizzi impartiti, nonché alle decisioni dell'Assemblea ed alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle convenzioni e/o accordi di affidamento delle attività, ed esercita il controllo sullo stato dell'attuazione delle attività affidate, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Art. 6°) - Possono far parte dell'Associazione solo ed esclusivamente soggetti pubblici o a capitale interamente pubblico, dipendenti, vigilati o controllati dalla Regione Siciliana.

Gli associati sono tenuti a far fronte all'impegno finanziario sottoscritto, mediante il versamento della quota annuale, in unica soluzione anticipata o, al massimo, in due rate semestrali anticipate.

Decade dalla posizione di associato, l'Ente che, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, non abbia provveduto al versamento dell'intera quota di competenza dell'esercizio finanziario stesso.

I Soci rispondono alle obbligazioni dell'Associazione esclusivamente nei limiti delle quote contributive annuali rispetti-



vamente sottoscritte.

Art. 7°) - Gli associati che abbiano aderito all'Associazione possono esercitare la facoltà di recesso a condizione che ne diano comunicazione all'Associazione almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio a decorrere dal quale intendono recedere.

Art. 8°) - Sull'ammissione di nuovi associati decide l'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto al precedente art 6.

Art. 9°) - Le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali sino costituiti da contributi e finanziamenti:

- a) erogati dal Ministero del Lavoro;
- b) erogati dalla Regione Siciliana;
- c) dei Soci;
- d) assegnazioni approvate ai sensi della L. R. 6.3.1976 n. 25;
- e) da ogni altra eventuale entrata ordinaria e straordinaria.

Art. 10°) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11°) - L'Assemblea del C.I.A.P.I. è composta dalla Regione siciliana e dagli altri associati come individuati dal precedente art.6.

Ciascun associato dispone di un voto per ogni quota associativa pari ad €. 51,64 (euro cinquantuno/64).

Il numero delle quote è determinato proporzionalmente al contributo annuale dovuto da ciascun associato per il funzionamento dell'Associazione relativamente all'esercizio nel corso del quale avviene la riunione dell'Assemblea.

Per l'esercizio del diritto di voto è necessario che ciascun associato, al momento della votazione abbia già versato l'intera quota relativa all'esercizio precedente.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto a maggioranza semplice all'inizio della riunione.


Art. 12°) - L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di omissione, su convocazione del Presidente del Collegio dei Revisori.

a) in via ordinaria:

- per l'esame del programma delle attività del Centro e per l'approvazione del bilancio preventivo, di norma, tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio;

- per l'esame della relazione sulle attività svolte dal Centro e per l'approvazione del Conto Consuntivo, di norma entro tre mesi dalla fine dell'esercizio;

- per apportare al Bilancio di previsione le variazioni e gli storni che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio, tale facoltà, limitatamente agli storni, può essere delegata al Consiglio d'Amministrazione nell'ambito di precise direttive.



ve;

- per l'approvazione dei regolamenti di organizzazione interna predisposti dal Direttore dell'Ente e approvati dal Presidente.

b) in via straordinaria:

- per deliberare sull'ammissione di nuovi associati, ai sensi dell'art. 6 ;

- per approvare le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, con le modalità previste dall'art. 25;

- quando lo richiedano gli associati in possesso, globalmente, di almeno un terzo dei voti complessivi.

Per la validità dell'Assemblea devono essere presenti i rappresentanti degli associati in possesso, globalmente, di almeno il 50% dei voti complessivi.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti presenti.

Art. 13°) Per la composizione del Consiglio di Amministrazione del C.I.A.P.I. si rimanda all'art. 4 della legge 6.3.1976 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.14°) - Il Consiglio di Amministrazione:

a) adotta il Bilancio preventivo, il Conto Consuntivo e le pertinenti relazioni, elaborate dal Direttore disponendone la trasmissione al Collegio dei revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci stessi

b) predispone i programmi annuali e pluriennali, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente

c) dispone l'assunzione in servizio di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in conformità alle modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto;

Art. 15°) -Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, in prossimità delle riunioni dell'Assemblea degli associati, per predisporre bilanci e per compiere un esame generale sull'andamento delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Presidente anche in sedute straordinarie e deve esserlo quando lo richiedano almeno due terzi dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.


Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute partecipa con funzioni di segretario, il Direttore

Art. 16°) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento dello stesso - o per motivi di particolare urgenza - vengono esercitate dal Consigliere di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 6.3.1976 n. 25.



Art. 17°) - Il Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni relative al personale osserverà la normativa vigente in materia di rapporti lavoro e i vigenti contratti collettivi.

Per le assunzioni di personale subordinato, previa acquisizione del parere favorevole della Regione siciliana- attraverso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, oltre alla osservanza delle norme di legge in materia di servizi all'impiego, di sicurezza sul lavoro di Formazione Professionale, il Consiglio di Amministrazione deve osservare i seguenti criteri:

a) il personale da inquadrare nelle categorie di concetto o dirigenziale deve essere assunto a seguito di concorso per titoli ed esami;

b) per il restante personale, per il quale non sia richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, l'assunzione avverrà sulla base di selezioni tecnico-attitudinali effettuate con procedure di trasparenza ed oggettività, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli Enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana.

Art. 18°) - Il Direttore adotta i provvedimenti necessari alla regolare gestione della Associazione ed è di fronte agli organi deliberanti del Centro, il responsabile tecnico, didattico, e amministrativo dello stesso, egli esercita i poteri di gestione dell'Ente.

Sovrintende al funzionamento dei Servizi degli Uffici e dei Settori dell'Ente, nonché alla disciplina del Personale.

Propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento dei fini istituzionali.

Predisporre ei regolamenti interni.

Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed adotta i relativi provvedimenti.

Art. 19°) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Revisori effettivi e da tre Revisori supplenti.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.


Art. 20°) - I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6.3.76 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente:

a) uno effettivo ed un supplente dalle sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;

b) un effettivo ed uno supplente dell'Assessore Regionale per il Lavoro e la Previdenza Sociale e la Formazione Professionale e l'Emigrazione;

c) uno effettivo ed uno supplente dell'Assessore Regionale al Bilancio e alle Finanze.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Revisore effettivo nominato dalla Corte dei Conti.



Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Art. 21°) - Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il Bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario e redige apposite relazioni da presentare all'Assemblea; compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dall'Associazione.

Art. 22°) - Il fondo di gestione del Centro è costituito:

- a) dai contributi del Ministero del Lavoro;
- b) dai contributi della Regione Siciliana;
- c) dai finanziamenti previsti dalla legge regionale del 6.3.1976 n. 25;
- d) dai contributi degli altri Soci;
- e) dalle eventuali elargizioni, sotto qualsiasi forma, da parte di terzi;
- f) dagli interessi attivi e dalle altre rendite provenienti da attività patrimoniali;
- g) da proventi vari.

Art. 23°) - Il Bilancio preventivo deve contenere un adeguato stanziamento per la manutenzione degli immobili e degli impianti fissi e per l'eventuale necessario potenziamento, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature, nonché per l'eventuale canone di concessione demaniale e/o locazione.

Art. 24°) - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25°) - Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea dei Soci del C.I.A.P.I. con almeno due terzi dei voti, previo parere conforme della Regione Siciliana.

Art. 26°) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge concernenti in materia degli enti pubblici regionali, alle disposizioni della L.R. n° 10 del 2000 e del D.to Lgs. /93 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili.

F.to: Andrea Piraino - Egidio Ortisi - Daniela Lo Cascio - Giacomo Sanfilippo Notaio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CHE SI RILASCIA IN BAGHERIA

IL 31-05-2011

